**CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 8 dicembre 2008 (09.12)**
**(OR. fr)**

**16732/08**
**ADD 1**

**Fascicolo interistituzionale: 2008/0149 (COD)**

**CODEC 1729**
**DEVGEN 258**
**RELEX 990**
**ACP 248**
**BUDGET 51**
**AGRI 423**
**ALIM 25**
**PROBA 55**

**ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "A"**

| | |
|---|---|
| del: | Segretariato generale del Consiglio |
| al: | COREPER/CONSIGLIO |
| n. prop. Com: | 11983/08 DEVGEN 130 RELEX 543 ACP 129 BUDGET 25 AGRI 233 ALIM 11 PROBA 30CODEC 1006 |
| Oggetto: | Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di risposta rapida all'impennata dei prezzi alimentari nei paesi in via di sviluppo **[prima lettura]**<br>– Adozione dell'atto legislativo **(AL + D)**<br>Dichiarazioni |

**Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione in merito all'articolo 3, paragrafo 1**

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che la presentazione da parte della Commissione, quanto prima e al più tardi anteriormente al 1º maggio 2009, del piano globale che include l'elenco dei paesi destinatari e l'assegnazione delle risorse finanziarie tra i soggetti ammissibili secondo il corretto equilibrio di cui all'articolo 4, paragrafo 2, non è una condizione necessaria per l'adozione delle misure iniziali di attuazione dello strumento finanziario previste all'articolo 1 del regolamento. Convengono inoltre che il piano globale offrirà la possibilità di adattare, se del caso, l'attuazione a nuove circostanze.

**Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione in merito all'articolo 13**

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dichiarano che la procedura decisionale per l'adozione delle misure di attuazione deve essere quanto più semplice e rapida possibile, nel periodo fino al 30 aprile 2009.

Il Consiglio accetta che il termine di trasmissione dei documenti sottoposti al parere del comitato sia limitato a dieci giorni lavorativi.

Il Parlamento europeo accetta che il termine per esercitare il suo diritto di controllo sulle misure sottoposte al parere del comitato scada cinque giorni lavorativi dopo la data d'iscrizione nel registro di comitatologia del parere del comitato sulle misure proposte.

Il Consiglio e la Commissione accettano che la risposta del Parlamento europeo assuma la forma di una lettera del presidente della commissione per lo sviluppo al membro competente della Commissione, e sia portata a conoscenza di tutti i membri del Parlamento.